

AL MINISTRO DELLA DIFESA

Ufficio Gabinetto del Ministro

udc@gabmin.difesa.it

AL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Gen. C.A. Salvatore Luongo

per il tramite

Dell' Ufficio Relazioni Sindacali

crm36736@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Proposta di istituzione dell'Indennità di Disponibilità Operativa (IDO) per i Comandanti di Stazione dell'Arma dei Carabinieri

La funzione di Comandante di Stazione rappresenta uno degli incarichi di maggiore responsabilità nell'organizzazione territoriale dell'Arma dei Carabinieri.

Al Comandante sono attribuite responsabilità operative, amministrative e gestionali che derivano direttamente dalla titolarità dell'incarico e che trovano già riconoscimento negli istituti economici previsti dall'ordinamento, tra i quali l'indennità di comando.

Accanto a tali responsabilità, tuttavia, si è progressivamente consolidata una ulteriore esigenza organizzativa: assicurare che il Comandante possa essere raggiunto anche al di fuori dell'ordinario orario di servizio in presenza di esigenze operative rilevanti e improrogabili.

Tale esigenza, soprattutto alla luce delle più recenti disposizioni amministrative in materia di disponibilità dei recapiti di servizio e di agevole rintracciabilità del personale che ricopre posizioni di comando e responsabilità, rende necessario definire con chiarezza natura, limiti e riconoscimento della disponibilità richiesta al personale.

UNARMA ritiene che questa esigenza non possa essere ricondotta alla sola responsabilità derivante dalla titolarità dell'incarico.

La responsabilità di comando e la disponibilità operativa costituiscono, infatti, due profili distinti. La prima è connotata alla funzione. La seconda incide direttamente sulla gestione del tempo del militare al di fuori dell'ordinario servizio. È proprio tale distinzione a rendere necessaria l'istituzione di uno specifico istituto contrattuale.

Se si parla di indennità di comando la stessa trova la propria ragione nella particolare posizione funzionale rivestita dal Comandante di Stazione e nelle responsabilità che derivano dalla titolarità dell'incarico.

La disponibilità operativa invece risponde a una diversa esigenza.

Quando l'Amministrazione richiede al Comandante di mantenere la propria raggiungibilità anche al di fuori dell'orario di servizio, gli impone un vincolo ulteriore rispetto alle responsabilità ordinarie dell'incarico.

Il militare deve mantenere una concreta possibilità di essere contattato e deve organizzare il proprio tempo personale tenendo conto delle esigenze di servizio che potrebbero sopraggiungere.

Ne deriva una condizione di disponibilità che, pur non coincidendo necessariamente con l'effettiva prestazione lavorativa, determina comunque un sacrificio del tempo personale. È quindi necessario evitare che la responsabilità di comando venga utilizzata quale giustificazione per considerare automaticamente ricompresa nella relativa indennità qualsiasi forma di disponibilità fuori servizio. L'indennità di comando remunera la responsabilità della funzione. L'IDO remunera il vincolo della disponibilità. Questa distinzione costituisce il fondamento della presente proposta.

UNA NUOVA ESIGENZA ORGANIZZATIVA CHE RICHIEDE UNA DISCIPLINA

L'evoluzione delle modalità organizzative e comunicative dell'Amministrazione ha reso tecnicamente sempre più semplice raggiungere il personale al di fuori dell'orario ordinario. La disponibilità di un recapito telefonico di servizio consente infatti una comunicazione immediata con il Comandante anche quando egli non è formalmente in servizio. Tuttavia, la possibilità tecnica di contattare il militare non può essere confusa con il riconoscimento del sacrificio organizzativo che deriva dal mantenersi disponibile. Quanto più l'Amministrazione richiede una concreta e continuativa capacità di risposta, tanto più emerge la necessità di disciplinare tale condizione attraverso uno specifico istituto. La presente proposta nasce quindi non dalla volontà di sottrarre il Comandante alle esigenze operative, ma dalla necessità di dare una disciplina certa e trasparente a un'esigenza operativa già concretamente presente nell'organizzazione del servizio.

LA DISPONIBILITÀ NON PUÒ ESSERE LASCIATA A UNA CONDIZIONE INDEFINITA!

UNARMA ritiene necessario superare ogni possibile ambiguità terminologica. Non è determinante stabilire se la condizione venga definita “rintracciabilità”, “disponibilità” o con altra espressione. Ciò che rileva è il contenuto concreto dell’obbligo richiesto al militare. Se al Comandante viene richiesto, oltre il normale orario di servizio, di mantenere costantemente attiva la propria capacità di ricevere comunicazioni e di rispondere alle esigenze dell’Amministrazione, tale condizione determina un vincolo ulteriore rispetto alla normale prestazione di servizio.

Per questo motivo è necessario che tale vincolo sia:
chiaramente individuato;
organizzativamente sostenibile;
riconoscibile;
proporzionato;
economicamente compensato.

L’IDO risponde esattamente a questa esigenza.

IL RAPPORTO CON LA PRESENZA QUALIFICATA

Un ulteriore elemento che deve essere considerato nella definizione dell’Indennità di Disponibilità Operativa è rappresentato dall’attuale istituto della presenza qualificata. La presenza qualificata risponde a una specifica esigenza organizzativa dell’Amministrazione e si collega alla necessità di assicurare, attraverso personale appositamente individuato, una disponibilità finalizzata a fronteggiare esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso. Essa presuppone pertanto una particolare esigenza operativa per la quale determinati militari vengono individuati e posti in una condizione di reperibilità secondo le modalità previste dall’ordinamento. La condizione del Comandante di Stazione presenta tuttavia caratteristiche differenti. Il Comandante, in ragione della funzione esercitata, è infatti assoggettato a una disponibilità operativa più ampia e generale, che non dipende necessariamente dall’attivazione di una specifica esigenza di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso. La sua disponibilità deriva dalla responsabilità complessiva della Stazione e dalla necessità che il responsabile dell’articolazione territoriale possa essere raggiunto e coinvolto anche al di fuori dell’ordinario orario di servizio. È quindi necessario distinguere i due istituti. La presenza qualificata remunera la specifica disponibilità richiesta al militare in relazione alle esigenze per le quali viene disposto il relativo servizio di reperibilità. L’IDO remunera invece la disponibilità operativa generale richiesta al Comandante di Stazione in ragione della funzione ricoperta. In questa prospettiva, UNARMA non propone la soppressione della presenza qualificata. La proposta è invece quella di ricomprendere e assorbire nella IDO, per i soli Comandanti di Stazione destinatari della stessa, il trattamento economico riconducibile alla presenza qualificata. La presenza qualificata continuerebbe pertanto a essere riconosciuta ai militari che non sono destinatari dell’IDO e che vengano individuati dall’Amministrazione per assicurare la relativa disponibilità. Si eviterebbe in tal modo qualsiasi duplicazione economica, mantenendo al contempo entrambi gli strumenti necessari all’organizzazione del servizio. Il sistema risultante sarebbe quindi il seguente:

1. presenza qualificata per i militari che non percepiscono l’IDO e che siano individuati per assicurare la specifica disponibilità prevista dall’ordinamento;
2. IDO per i Comandanti di Stazione, quale riconoscimento economico della più ampia disponibilità operativa connessa alla funzione;
3. nessuna cumulabilità dei due trattamenti per la medesima condizione di disponibilità;
4. distinto riconoscimento degli eventuali compensi spettanti per l’attività di servizio concretamente prestata.

La distinzione non è quindi fondata sulla semplice possibilità di essere contattati, che può caratterizzare entrambe le situazioni, ma sulla diversa natura della disponibilità richiesta. La presenza qualificata è collegata a una specifica esigenza di reperibilità. L’IDO è invece collegata alla disponibilità operativa generale che caratterizza la funzione di Comandante di Stazione.

L’IDO rappresenta pertanto, per il Comandante, il riconoscimento economico della condizione di disponibilità richiesta in ragione della funzione, senza che ciò determini la soppressione dell’istituto della presenza qualificata per il restante personale.

IL PRINCIPIO DI EQUITÀ E DI CORRISPETTIVITÀ

Il sistema retributivo deve mantenere un rapporto coerente tra gli oneri concretamente richiesti al personale e il relativo riconoscimento economico. La disponibilità operativa fuori dall’orario ordinario determina infatti un sacrificio che non coincide con la mera titolarità dell’incarico. Il Comandante chiamato a mantenere la propria disponibilità:

- a. limita la piena libertà di organizzazione del tempo personale;

- b. deve mantenere la propria reperibilità telefonica;
- c. deve tenere conto della possibilità di essere contattato;
- d. può essere chiamato a intervenire o ad assumere decisioni;
- e. subisce una maggiore imprevedibilità nella gestione del proprio tempo libero.

Tale condizione deve trovare un riconoscimento specifico. L'IDO viene quindi proposta quale compenso autonomo per il disagio derivante dalla disponibilità operativa, senza confonderlo con la responsabilità propria dell'incarico e senza assorbire gli eventuali compensi spettanti per l'attività effettivamente prestata.

TUTELA DEL RIPOSO E SOSTENIBILITÀ DEL SERVIZIO

La disciplina della disponibilità operativa deve inoltre essere compatibile con la necessità di garantire un effettivo recupero psicofisico. La Costituzione riconosce il diritto al riposo e collega la retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. La disciplina europea in materia di organizzazione dell'orario di lavoro e tutela della salute ha inoltre evidenziato l'importanza di valutare, nelle situazioni di disponibilità, la concreta incidenza dei vincoli imposti sulla possibilità della persona di gestire liberamente il proprio tempo. Tali principi non impongono di considerare automaticamente ogni contatto fuori servizio come attività lavorativa. Impongono, tuttavia, che l'organizzazione del servizio tenga conto della concreta incidenza della disponibilità sul riposo e sul recupero del personale.

L'IDO si inserisce pertanto in una logica di equilibrio: più chiara è la disciplina della disponibilità, maggiore è la possibilità di tutelare contemporaneamente le esigenze operative dell'Amministrazione e il diritto al recupero del personale.

LA TUTELA DELLA SALUTE COME ELEMENTO ORGANIZZATIVO

La disponibilità prolungata e imprevedibile può incidere sulla qualità del riposo, sulla conciliazione tra vita professionale e vita personale e sul livello di stress connesso all'organizzazione del lavoro. Non si tratta di attribuire automaticamente una patologia alla disponibilità fuori servizio, ma di riconoscere che la prevedibilità degli orari e la possibilità di recuperare effettivamente dal servizio costituiscono elementi rilevanti nell'organizzazione del lavoro.

Per questa ragione, la disponibilità deve essere organizzata secondo criteri di sostenibilità e non può essere lasciata esclusivamente alla disponibilità personale del singolo Comandante. La previsione di un istituto contrattuale specifico consente di rendere la disponibilità:

1. programmabile;
2. misurabile;
3. verificabile;
4. economicamente riconosciuta.

LA NOSTRA PROPOSTA

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, UNARMA propone l'istituzione dell'Indennità di Disponibilità Operativa (IDO) per i Comandanti di Stazione. L'istituto deve avere una funzione precisa: riconoscere economicamente il sacrificio derivante dalla disponibilità personale richiesta al Comandante al di fuori dell'ordinario orario di servizio. L'IDO non costituisce una maggiorazione dell'indennità di comando e non remunera la responsabilità connessa alla titolarità della Stazione. Essa rappresenta un istituto autonomo, collegato esclusivamente alla condizione di effettiva disponibilità. La proposta è quindi costruita secondo un principio di semplice equità: chi è responsabile della Stazione percepisce l'indennità di comando; chi, in aggiunta, sostiene il vincolo della disponibilità operativa percepisce l'IDO. Per i Comandanti di Stazione l'IDO ricomprende il trattamento economico della presenza qualificata, evitando la sovrapposizione dei due istituti. La presenza qualificata rimane invece applicabile ai militari che non sono destinatari dell'IDO e che siano individuati dall'Amministrazione per assicurare la specifica disponibilità prevista dall'ordinamento.

PARTE CONTRATTUALE

Art. 1 Istituzione dell'Indennità di Disponibilità Operativa.

1. È istituita l'Indennità di Disponibilità Operativa (IDO) in favore dei Comandanti di Stazione dell'Arma dei Carabinieri ai quali sia richiesta la disponibilità operativa al di fuori dell'ordinario orario di servizio.
2. L'IDO è finalizzata a remunerare il disagio derivante dal vincolo di disponibilità e di rintracciabilità operativa richiesto dall'Amministrazione.
3. L'indennità è autonoma rispetto agli altri istituti economici previsti dall'ordinamento.
4. Per i Comandanti di Stazione destinatari dell'IDO, il trattamento economico previsto per la presenza qualificata è

ricompreso e assorbito nell'IDO per il medesimo periodo di disponibilità.

5. La presenza qualificata continua ad applicarsi ai militari che non sono destinatari dell'IDO, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 2 Distinzione dall'indennità di comando

1. L'IDO non assorbe e non sostituisce l'indennità di comando.

2. L'indennità di comando remunera la responsabilità e la particolare posizione funzionale derivanti dalla titolarità dell'incarico.

3. L'IDO remunera invece il diverso e ulteriore vincolo derivante dalla disponibilità operativa richiesta al di fuori dell'ordinario orario di servizio.

4. La percezione dell'indennità di comando non può pertanto costituire motivo per escludere il diritto all'IDO quando ricorrano i presupposti per la sua corresponsione.

Art. 3 Misura dell'indennità

1. L'IDO è determinata in misura percentuale della paga giornaliera individuale lorda.

2. Per ciascuna giornata di effettiva disponibilità operativa, l'indennità è riconosciuta nella misura:

a) in % della paga giornaliera individuale lorda per i giorni feriali;

b) in % della paga giornaliera individuale lorda per i giorni festivi e non lavorativi:

1. La paga giornaliera individuale lorda è determinata in misura pari a 1/30 della retribuzione mensile parametrica di riferimento.

2. A titolo meramente esemplificativo, assumendo una paga giornaliera lorda di € 83,00 e individuando convenzionalmente l'IDO risulta pari a:

€ 16,60 per ciascuna giornata feriale;

€ 24,90 per ciascuna giornata festiva o non lavorativa.

Gli importi sono automaticamente rideterminati in relazione alle variazioni della retribuzione individuale di riferimento.

Art. 4 Criterio di corresponsione

1. L'IDO è corrisposta per i giorni nei quali il Comandante di Stazione è in servizio attivo e assicura personalmente la disponibilità operativa richiesta.

2. L'indennità è collegata all'effettivo esercizio della disponibilità e non alla mera titolarità astratta dell'incarico.

3. La corresponsione dell'IDO non pregiudica il riconoscimento degli eventuali ulteriori istituti economici o compensativi spettanti per l'attività di servizio concretamente prestata al di fuori dell'orario ordinario.

Art. 5 Assenza del titolare e comando interinale

1. Nei periodi di assenza del Comandante titolare, l'IDO non è corrisposta al medesimo per le giornate nelle quali non assicura personalmente la disponibilità operativa.

2. Qualora, durante l'assenza, la disponibilità operativa venga assunta dal Sottordine o da altro militare formalmente incaricato del comando interinale della Stazione, l'IDO spetta al soggetto che effettivamente assicura tale disponibilità.

3. L'assunzione del comando interinale e della relativa disponibilità deve risultare da apposito ordine di servizio.

4. Qualora la disponibilità venga assicurata da un militare non destinatario dell'IDO attraverso il regime di presenza qualificata, trova applicazione il relativo trattamento economico secondo le disposizioni vigenti.

5. L'IDO segue pertanto il soggetto che sostiene concretamente il vincolo e non il mero titolare dell'incarico.

Art. 6 Rapporto con la presenza qualificata e unicità della corresponsione

1. Per i Comandanti di Stazione destinatari dell'IDO, il trattamento economico previsto per la presenza qualificata è assorbito nell'IDO per il medesimo periodo di disponibilità.

2. La presenza qualificata continua a trovare applicazione nei confronti dei militari che non sono destinatari dell'IDO e che siano formalmente individuati per assicurare la relativa disponibilità.

3. L'IDO e il trattamento economico della presenza qualificata non sono cumulabili quando si riferiscono alla medesima condizione di disponibilità e al medesimo periodo.

4. In caso di sostituzione del Comandante, l'indennità viene attribuita al militare che assume effettivamente la disponibilità, secondo il regime economico applicabile alla posizione da questi ricoperta.

5. Per ciascuna Stazione e per ciascuna giornata non può essere riconosciuto, in relazione alla medesima disponibilità, un duplice trattamento economico derivante dall'IDO e dalla presenza qualificata.

6. La disposizione garantisce l'assenza di duplicazioni e collega integralmente il trattamento economico al soggetto che sostiene concretamente il vincolo di disponibilità.

Art. 7 Natura del compenso

1. L'IDO remunera esclusivamente il vincolo di disponibilità operativa.
2. Essa non costituisce una forfetizzazione dell'attività lavorativa eventualmente svolta durante il periodo di disponibilità.
3. Qualora il militare venga effettivamente chiamato a svolgere attività di servizio, interventi, attività operative o altre prestazioni al di fuori dell'orario ordinario, restano applicabili gli istituti normativi ed economici previsti per tali prestazioni.

Art. 8 Principio di proporzionalità

1. La misura percentuale dell'IDO è individuata in ragione della necessità di rapportare il riconoscimento economico alla retribuzione individuale del militare.
2. La differenziazione tra giornate feriali e giornate festive o non lavorative tiene conto del maggiore sacrificio derivante dalla compressione del tempo normalmente destinato al riposo settimanale o alle festività.
3. Il sistema garantisce un trattamento proporzionato, uniforme e automaticamente adeguabile all'evoluzione del trattamento economico del personale.

Art. 9 Programmazione e organizzazione della disponibilità

1. La disponibilità operativa deve essere organizzata secondo criteri di chiarezza, programmazione e sostenibilità.
2. L'Amministrazione assicura, per quanto compatibile con le esigenze operative, una programmazione preventiva dei periodi nei quali il Comandante è tenuto ad assicurare la disponibilità.
3. La programmazione deve essere organizzata in modo da salvaguardare i periodi di riposo e il necessario recupero psicofisico.
4. La reiterazione di richieste di intervento durante i periodi di disponibilità deve costituire elemento di valutazione dell'adeguatezza dell'organizzazione del servizio e della distribuzione dei carichi di lavoro.

10. PRINCIPIO CONCLUSIVO

L'istituzione dell'Indennità di Disponibilità Operativa non nasce dalla volontà di mettere in discussione le responsabilità proprie del Comandante di Stazione né di limitare la capacità dell'Arma di fronteggiare le esigenze operative. Nasce, al contrario, dalla necessità di riconoscere e disciplinare un ulteriore sacrificio richiesto al personale. Il Comandante di Stazione è chiamato a garantire continuità, responsabilità e disponibilità nell'interesse dell'Istituzione. Questa disponibilità, quando si estende oltre l'ordinario orario di servizio e incide concretamente sulla gestione del tempo personale, non può tuttavia rimanere priva di un autonomo riconoscimento. L'indennità di comando e l'IDO rispondono a presupposti differenti: la prima remunera la responsabilità della funzione; la seconda remunera il vincolo della disponibilità. Allo stesso modo, l'IDO e la presenza qualificata rispondono a condizioni differenti: la presenza qualificata remunera una disponibilità specificamente finalizzata alle esigenze per le quali viene disposto il relativo servizio di reperibilità; l'IDO remunera la disponibilità operativa generale richiesta al Comandante di Stazione in ragione della funzione esercitata. Per tale ragione, l'introduzione dell'IDO non comporta la soppressione della presenza qualificata. La presenza qualificata continua a essere riconosciuta ai militari che non percepiscono l'IDO e che vengano individuati dall'Amministrazione per assicurare la specifica disponibilità prevista dall'ordinamento. Per i Comandanti di Stazione, invece, il relativo trattamento economico viene ricompreso nell'IDO, evitando qualsiasi duplicazione e adeguando il riconoscimento economico alla più ampia disponibilità operativa richiesta dalla funzione. La proposta di UNARMA mira pertanto a introdurre un sistema nel quale le esigenze dell'Amministrazione siano garantite attraverso una disponibilità chiara, organizzata e sostenibile, mentre il personale riceva un riconoscimento proporzionato al sacrificio concretamente richiesto. Non si tratta di monetizzare lo spirito di servizio. Si tratta di impedire che lo spirito di servizio venga utilizzato per rendere indefinito il confine tra responsabilità professionale e disponibilità personale.

Perché la responsabilità può essere un dovere. La disponibilità può essere una necessità. Ma il sacrificio del tempo personale deve essere riconosciuto. UNARMA propone quindi l'istituzione dell'Indennità di Disponibilità Operativa quale autonomo istituto contrattuale, perché alla responsabilità del comando sia riconosciuta la dignità che merita e alla disponibilità richiesta al Comandante sia attribuito il giusto valore economico.

Roma, 01 settembre 2026

Antonio Nicolosi
(Segretario Generale)

